

IL CASO. Lo strumento speculativo era a copertura dei rischi di oscillazione dei tassi per il debito

Nulla il contratto in derivati Banca risarcisce l'impresario

Annullato il decreto ingiuntivo, ora l'istituto di credito dovrà dare 252 mila euro al titolare per non avere rispettato la normativa

Ivano Tolettini

La banca è responsabile di avere fatto sottoscrivere contratti sui derivati a copertura dei rischi di oscillazione dei tassi d'interesse riguardo all'indebitamento del cliente, quando quest'ultimo è «in una condizione di asimmetria di informazioni e competenze finanziarie». Di conseguenza, come nel caso in questione, la Banca Popolare di Vicenza è stata ritenuta responsabile sul piano contrattuale e deve risarcire 252 mila euro all'impresario fidejussore travolto da un decreto ingiuntivo di 300 mila euro adesso annullato dal tribunale di Vicenza. Pertanto, il credito residuo a favore dell'istituto è stato rideterminato nel minore importo di 47 mila euro.

IPALETTI. Il giudice civile Antonio Picardi, che da anni si occupa di questioni bancarie ed ha ormai maturato un'esperienza in materie finanziarie di assoluto livello dottrinale e giurisprudenziale, con la sentenza 2175 del 30 novembre 2016, stabilisce alcuni paletti ben precisi.

In ossequio, peraltro, alle sentenze della Corte di legittimità. Il caso riguarda quello di una società di Schio che il 14 agosto 2003 aveva firmato - come del resto avevano fatto migliaia di altre aziende nel Vicentino e tante Pubbliche Amministrazioni con molteplici istituti di credito andando incontro a pesanti difficoltà - un contratto quadro in strumenti finanziari derivati per difendersi dall'andamento altalenante dei tassi d'interesse. Ma lo stesso è successo anche a tante famiglie che hanno sottoscritto analoghi strumenti a copertura dei tassi sui mutui fondiari.

CONOSCENZE. La filosofia di base alle operazioni non era in teoria da demonizzare, perché l'obiettivo dei contraenti era di una garanzia reciproca, anche se poi nel tempo si è constatato che i contratti cosiddetti "interest rate swap" erano mine vaganti che si abbattevano perlopiù con danno della clientela. La questione di base, come scrive il giudice Picardi, senza volere entrare nei tecnicismi di una sentenza che si sviluppa per 15 pagine e sviscera tutte le problematiche giuridiche, è



L'istituto di credito dovrà risarcire il cliente. ARCHIVIO

la differenza di conoscenze tra banca e cliente. «La società di persone a base essenzialmente familiare, attiva nel settore immobiliare - scrive - non poteva all'evidenza considerarsi un soggetto qualificato e professionale (operatore non qualificato ai sensi dell'art. 31 Regolamento Consob), e versava, all'evidenza, in una condizione di asimmetria di informazioni e competenze finanziarie con l'intermediario (che per legge è tenuto a somministrare agli investitori informazioni specifiche sui rischi connessi agli investimenti)».

CONTRATTO. Il tribunale, dunque, ha accolto la domanda di risarcimento promossa dagli avvocati Daniele Fantini e Riccardo Cusinato per inadempimento contrattuale da «inadeguatezza delle operazioni di investimento» in derivati per la violazione delle prescrizioni Consob. Da parte sua la Banca Popolare replicava che l'immobiliare aveva concordato «una linea di investimento n.6 (strumenti derivati, emittenti extra Ocse, rischio elevato)».

TASSI. Tuttavia, sottolinea il giudice Picardi, questo argomento non esime «la banca dalle sue responsabilità nel merito» perché non giustificano le numerose successive operazioni di sottoscrizioni in investimenti in derivati di carattere speculativo «in netta discrasia rispetto alle esigenze di copertura dei rischi di oscillazione dei tassi riferiti all'indebitamento della società cliente». •